

N. R.Es. Mob. 100/2022



Tribunale di Ferrara
Ufficio esecuzioni mobiliari

Il G.E.,

letta la istanza di vendita di veicolo pignorato nei modi di cui all'art. 521 bis c.p.c., rilevato che il pignoramento e' stato iscritto a ruolo senza che mai il veicolo sia stato consegnato a IVG ne' rinvenuto dalle Forze dell'Ordine, di tal che non vi e' nulla da vendere, al punto da doversi ritenere inefficacie il vincolo,

che deve infatti ritenersi che, oltre alla notifica del pignoramento ed alla sua trascrizione, al fine di perfezionare il vincolo e consentire la esecuzione forzata, il bene debba essere materialmente appreso alla procedura, essendo in sostanza la consegna del bene il momento in cui il vincolo acquista efficacia: " soltanto da questo momento il pignoramento puo' essere considerato avere esito positivo e avere certezza che si potra', di fatto e concretamente, procedere alla vendita forzata degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, gia' "giuridicamente" pignorati, ma "di fatto" non ancora sottratti alla circolazione (non soltanto automobilistica, ma anche e soprattutto) dei traffici giuridici "

ne consegue che la consegna del bene all'I.V.G. diviene, in pratica, non puo' il criterio per determinare la pendenza del termine entro cui procedere a pena di decadenza alla iscrizione del pignoramento bensì la condizione per la iscrizione a ruolo del pignoramento e per la vendita del bene (Tribunale Trapani, 08/10/2020);

che secondo taluno, sulla base della norma ex art. art. 66 c.p.c., in forza della quale il giudice puo' disporre "in ogni tempo" la sostituzione del custode, il creditore potrebbe avanzare la relativa istanza di sostituzione del custode prima del deposito della istanza di vendita, al fine di verificare se l'istituto vendite riesce a ottenere la consegna del mezzo onde poi dare impulso al procedimento solo se questa è avvenuta. Questa interpretazione incontra il limite del dettato della norma, secondo la quale il termine per la iscrizione a ruolo decorre dal momento della consegna del veicolo (nel senso che prima di tale circostanza non puo' essere iscritto a ruolo il pignoramento, essendo la ratio quella di consentire alla pendenza di esecuzioni che potenzialmente possono portare ad un ricavo da assegnare al creditore); ed altresì si scontra con il dato della assenza di un giudice cui rivolgere la istanza poiche' la nomina del giudice dell'esecuzione avviene solo a fronte dell'iscrizione a ruolo, non essendovi puo' il deposito del pignoramento ad opera dell'ufficiale giudiziario;

Che non manca anche chi sostiene che il procedente possa comunque iscrivere a ruolo e depositare l'istanza di vendita, sperando che a seguito della nomina l'i.v.g. riesca ad impossessarsene: in tale il giudice dispone la sostituzione del custode, con conseguente nomina dell'i.v.g. a cui spetta il compito di rinvenire il bene (Trib. Mantova 13 ottobre 2015, in *www.ilcaso.it*, 13521; Trib. Padova 25 agosto 2015, *ivi*, 13450);

che a chi scrive questa strada non pare percorribile, in quanto attribuisce all'i.v.g. la custodia di un bene non ancora rinvenuto, essendo la disponibilita' del bene il presupposto di fatto imprescindibile della custodia stessa. E del resto, lo si ribadisce, la norma di legge non consente alla iscrizione a ruolo prima della materiale apprensione del bene, salvo il caso previsto dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., in perfetta linea con la ratio della normativa, ovvero quella di evitare la pendenza di esecuzioni destinate a permanere in una sorta di limbo a tempo indeterminato, e il cui dispiegamento di effetti rimane condizionato ad un evento incerto nell'an e nel quando;



assegna a parte precedente termine di giorni dieci per dedurre circa il rilievo di ufficio di cui sopra, riservandosi in esito.

Si comunichi.

Ferrara, 11/01/2023

Il Giudice della Esecuzione
Anna Ghedini

